

Allegato "C" all'atto n. 5313 della Raccolta

STATUTO DELLA

"ASUB - Advanced Services Utility Building - S.p.A."

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, una società per Azioni "in house providing" a capitale integralmente pubblico, detenuto dalla Provincia di Napoli, denominata "ASUB - Advanced Services Utility Building - S.p.A.", per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'Ente.

Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per consentire alla Provincia di Napoli un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'Organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 2362 del codice civile.

SEDE - DURATA

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

Con decisione dell'Organo Amministrativo può essere trasferita, nell'ambito del Comune di Napoli, la sede sociale e possono essere istituite o sopresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di proroga nelle forme di legge.

DOMICILIO

Articolo 3

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ai soci debbono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto la prestazione di servizi ed attività strumentali esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, con espressa esclusione dei servizi pubblici locali con rilevanza economi-

In particolare, la società provvede al:

- censimento e verifica degli impianti termici ai sensi delle Leggi 46/90 e 10/91, e regolamenti di attuazione D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99;
- manutenzione dei complessi scolastici;
- censimento ed istruzione per il rilascio di autorizzazione alla trivellazione e concessione allo sfruttamento di acque sotterranee (pozzi e falde acquifere) ai sensi della Legge 650/79 e della Legge regionale 16/82;
- censimento e verifica ed istruzione per il rilascio della autorizzazione di occupazione privata su aree e strade provinciali;
- assistenza per le attività di censimento, di misurazione e tecniche necessarie ai fini dello svolgimento delle attività espropriative;
- manutenzione e gestione, anche in global service, di edifici ed impianti sportivi, verde pubblico e arredo urbano, e in genere del patrimonio edili-



zio, delle infrastrutture e dei relativi impianti;

- progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/90;

- progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti per sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabili;

- esecuzione delle verifiche di sicurezza e qualità imposte dalle normative di legge e tecniche vigenti;

- redazione del "fascicolo del fabbricato";

- rilievi planoaltimetrici (pianche, prospetti e sezioni) di edifici e aree esterne;

- catasto, censimento e mappatura delle strade e della segnaletica stradale;

- monitoraggio, studi e ricerche in campo ambientale ed energetico;

- servizi ausiliari quali il portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativamente al patrimonio immobiliare della provincia di Napoli, reception, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (profocollo, archiviazione, riproduzione), facchinaggio, gestione parco auto et similia;

- accertamento, bollettazione e riscossione di tributi ed entrate in relazione ai servizi effettuati;

Articolo 5

La società può svolgere attività di studio e ricerca, direttamente o mediante convenzione, purchè strumentale all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,

commerciali, industriali e finanziarie (in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

Il tutto nel rispetto della legge n.1/1991 e del D.P.Cons. n.187/1991.

La società potrà usufruire dei finanziamenti e dei contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, associazioni, società o privati.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 2.071.896,00 (duemilionesettantunomilaottocentonovantasei virgola zero zero), suddiviso in

2.071.896 (duemilionesettantunomilaottocentonovantasei) azioni ordinarie da nominali euro uno cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ad ogni possessore eguali diritti.


Ogni azione ha diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative.

La partecipazione detenuta dalla Provincia di Napoli nella società non potrà, per effetto di future cessioni di azioni o di futuri aumenti del capitale sociale, essere inferiore al 51% del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria può disporre aumenti di capi tale del tutto o in parte riservati all'ingresso di nuovi soci; in tal caso, per la parte riservata, non si dà luogo alle procedure per l'esercizio del diritto di opzione nell'osservanza delle norme di legge.

Con la stessa decisione che aumenta il capitale, l'Assemblea stabilisce i



termini e le modalità di sottoscrizione.

Il capitale potrà essere aumentato, osservate le disposizione di legge al riguardo, anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Ferma restante la previsione dell' art 2344 del codice civile, al socio che non esegue il pagamento delle azioni, sarà addebitato un interesse calcolato sui giorni di ritardo al tasso nominale annuo, con capitalizzazione trimestrale, pari alla media del Prime rate ABI rilevato alla fine del mese nel quale il pagamento era originariamente dovuto e quello rilevato alla fine di ogni mese, fino alla data di effettivo pagamento delle azioni.

Le azioni non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo espressa delibera di autorizzazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci; l'assoggettamento a vincoli di sorta, ove attuati in violazione alle previsioni del presente statuto, non ha efficacia nei confronti della società.

Articolo 7

Socio unico della società è la Provincia di Napoli.

Allorquando dovesse essere costituita una pluralità di soci, qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la partecipazione societaria detenuta, ne dà formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico nelle forme previste dal Codice Civile. Il Presidente della società comunica agli altri soci i termini ed il prezzo dell'offerta per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

I soci che intendessero acquisire le quote in vendita ne daranno comunicazione, nei termini previsti, al Presidente della società, il quale alla sca-

19-LUG-2010 11:24

denza del termine, comunica al socio venditore l'esito della procedura.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni spetteranno a ciascuno in proporzione al numero delle azioni possedute.

Nell'ipotesi di un numero di azioni non suddivisibile a fronte di più richieste, saranno assegnate con sorteggio le sole azioni non suddivisibili.

Le quote non soggette alla richiesta di prelazione possono essere cedute ad altri soggetti, nei limiti soggettivi previsti dal presente statuto, che possono assumere la qualità di soci al prezzo di cui all' offerta, salvo il gradimento del nuovo socio da parte dell' Assemblea ordinaria, che delibererà con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Il gradimento dovrà valutare se il socio sia in possesso dei requisiti necessari al fine di garantire la persistenza della natura di "società in house providing" per la Provincia di Napoli.

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge. Deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni, dall'iscrizione nel registro delle imprese, della deliberazione che legittima il recesso con l'indicazione del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle cause che legittimano il recesso, del numero di azioni per le quali viene esercitato il recesso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte



del socio.

Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato legittimamente esercitato il diritto di recesso, deve avvenire sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

La società può emettere titoli obbligazionari, anche convertibili. La decisione di emettere obbligazioni sia convertibili che non spetta, nei limiti della legge, all'Assemblea secondo le modalità previste dal codice civile.

ASSEMBLEE

Articolo 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione; e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione deve avvenire mediante raccomandata, anche a mano, al domicilio dei soci garantendone l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Le Assemblee sono di regola tenute presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè nel territorio della Provincia di Napoli.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno 3 (tre) volte all'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per

19-LUG-2010 11:24

l'approvazione del bilancio consuntivo;

- entro il 15/9 per l'approvazione del bilancio infrannuale di cui al successivo articolo 16;

- entro il 30/11 per l'approvazione del programma triennale di previsione di cui al successivo articolo 16.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è, altresì, convocata:

su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale ovvero dei soci portatori di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

Nel caso che la richiesta sia fatta dai Sindaci o dai soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza di tanti soci che rappresentino la maggioranza capitale sociale.

escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato qualunque sia il numero degli intervenuti.

19-LUG-2010 11:24

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- autorizzare l'Organo Amministrativo ad approvare il programma triennale di previsione;

- approvazione del bilancio consuntivo;

- autorizzare l'Organo Amministrativo ad approvare il bilancio infrannuale;

- nomina i componenti l'Organo amministrativo e ne determina il compenso, che deve essere per almeno il 50% riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;

- nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente e ne determina il compenso;

- nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile, se non è stato affidato al Collegio sindacale;

- autorizzare l'Organo Amministrativo ad approvare il Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento della società, entro 120 giorni dalla data di deposito del presente Statuto. Detto regolamento deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Provinciale e prevedere una struttura organizzativa, procedure operative e di controllo adeguate a garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing" della provincia di Napoli;

- autorizzare la nomina dei dirigenti della società e del direttore generale, ove previsti;

- autorizzare l'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- autorizzare l'acquisto di beni immobili;
- autorizzare la costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garanzia;
- delibera sull'emissione di obbligazioni.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle altre materie previste dal presente statuto, autorizzandole ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, e dalla legge.


Per la regolare costituzione dell' assemblea straordinaria in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e per la validità delle delibere il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale intervenuto o rappresentato, salvo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale anche in seconda convocazione.

Anche in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa



la maggioranza dei componenti l'Organo amministrativo e dei componenti l'Organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione di argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato.

Articolo 10

Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Organo amministrativo o da una persona nominata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolare convocazione, la costituzione dei soci, accertandone identità e legittimità e dirigere il regolare svolgimento dell'Assemblea, accertando i risultati della votazione. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della deliberazione non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Estratto dal libro dei verbali delle Assemblee deve essere tempestivamente trasmesso, a cura dell'Organo amministrativo, ai soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri o da un Amministratore Unico.

Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., la maggioranza di detti consiglieri, tra i quali il Presidente, o l'Amministratore Unico, saranno nominati dalla provincia di Napoli per mezzo del suo legale rappresentante.

L'Amministratore Unico, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il direttore generale, ove previsto, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza

fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso:

- attività di amministrazione, di controllo e gestione ovvero compiti direttivi presso imprese affini;

- attività al alta professionalità in materie attinenti o comunque funzionali al settore di attività della società;

- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economico-aziendali;

- funzioni dirigenziali e/o amministrative svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei soci, da riconoscersi per almeno il 50% in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma triennale di previsione.

Al Consiglio di Amministrazione, o all' Amministratore Unico, spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione debbono, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli.

Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori, pertanto senza diritto al risarcimento degli eventuali danni.

All'Amministratore Unico o al Presidente spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine di giurisdizione.

Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Per determinati atti il Presidente può conferire mandato con o senza rappresentanza.

L'assenza ingiustificata da parte di un consigliere di amministrazione a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del consigliere; all'uopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea ordinaria per le opportune comunicazioni e provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può

delegare tutti, o in parte (nei limiti di legge), i propri poteri al Presidente e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo Amministrativo si riunisce ad intervalli non superiori a 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano i Consiglieri.

La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera di invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo lettera raccomandata ai componenti dell' Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o telefax almeno 3 (tre) giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito libro, di cui all'art. 2421 n. 3 c.c., tenuto ai sensi di legge, e firmati dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato anche tra estranei al Consiglio. Copia di detti verbali deve essere tempestivamente trasmessa ai Soci.

19-LUG-2010 11:25

Nel caso la società l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono tenute a relazione, in ciascuna Assemblea dei soci, sulle principali decisioni adottate.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, spetta un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, da riconoscersi per almeno il 50% in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma triennale di previsione.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea, ove questa non vi abbia già provveduto, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13

I Componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico

durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione, si applica il disposto del comma 5° dell'art. 2386 c.c. .

Articolo 14

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, di fronte a terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale, spettano al Presidente, o all'Amministratore Unico, e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. .

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 15

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi (tra cui il Presidente) e due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di pluralità dei soci, due membri effettivi, tra cui il Presidente, e uno supplente, sono di nomina dell'Amministrazione Provinciale di Napoli ai sensi degli artt. 2449 e 2450 c.c. .

19-LUG-2010 11:26

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio sindacale ha tutti i compiti e i doveri stabiliti dalle leggi in vigore e dal presente Statuto, ad esso competono i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile.

Il Collegio Sindacale, a titolo esemplificativo:

a. controlla l'amministrazione della società;

b. vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto Sociale;

c. accerta la coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi e le finalità stabiliti dalla Provincia di Napoli, in occasione della verifica e relazione al programma triennale di previsione, del bilancio infrannuale e del bilancio consuntivo e accerta la motivazione degli eventuali scostamenti tra i dati preventivi ed i dati consuntivi;

d. accerta la regolare tenuta della contabilità;

e. accerta l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing" della Provincia di Napoli. Al riguardo, il Collegio Sindacale formula il proprio parere sulla proposta di regolamento di cui all'art. 9;

f. verifica, con cadenza almeno trimestrale, il rispetto dei criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità delle principali scelte adottate dall'Organo Amministrativo nel periodo considerato, dandone esplicita menzione

19-LUG-2010 11:26

nei propri verbali,

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e si riunisce quando un membro del Collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni novanta giorni.

Le attività del Collegio risultano da processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Estratto dal libro dei verbali del Collegio Sindacale deve essere tempestivamente trasmesso, a cura del Presidente, ai soci.

Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dal socio Provincia di Napoli.

Il mancato accertamento di cui ai precedenti punti c) e) ed f) costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

Il controllo contabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 2409 bis c. c., può essere esercitato dal collegio sindacale.

Qualora il controllo contabile sia affidato ad una società di revisione o ad un revisore, la selezione deve essere effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei criteri e dei requisiti preventivamente condivisi con la Provincia di Napoli.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il 31 ottobre di ogni anno l'organo amministrativo predispone, per il triennio successivo, un programma triennale di previsione, che deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli.

19-LUG-2010 11:26

Il programma triennale di previsione è approvato dall'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, entro il 30 novembre di ogni anno.

Il programma triennale di previsione si compone di:

1. le previsioni della gestione per ciascuna commessa;
2. le previsioni delle altre spese della gestione caratteristica;
3. le previsioni della gestione finanziaria, esplicitata attraverso prospetti "fabbisogni/coperture", da cui si evidenzino anche la gestione degli investimenti, dei finanziamenti onerosi da parte di terzi, del capitale proprio, nonché il costo atteso della gestione finanziaria;
4. un conto economico riepilogativo per il triennio.

L'organo amministrativo è tenuto, inoltre a redigere un bilancio infrannuale (al 30 giugno di ciascun anno) entro il 15 settembre per la verifica in itinere dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni annuali.

Il bilancio infrannuale è redatto sulla base delle metodologie previste per il bilancio consuntivo e comprende un'analisi motivata degli scostamenti dalle previsioni sia di tipo qualitativa, relativa alle attività concretamente effettuate, sia quantitativa. Il bilancio infrannuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione

19-LUG-2010 11:26

prevista, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, entro il 15 settembre di ogni anno.

Il bilancio infrannuale dovrà evidenziare, mediante apposite tabelle allegatte, il conto economico per singola commessa e i margini di contribuzione relativi, con la verifica degli scostamenti dei singoli margini rispetto alle previsioni. Esso dovrà contenere, altresì, la verifica degli scostamenti relativi a tutti i documenti facenti parte del programma triennale di previsione. Inoltre, laddove vi siano degli scostamenti, l'Organo Amministrativo è tenuto a riformulare contestualmente il piano triennale di previsione riadeguandolo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci nei termini di legge.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in forma completa, anche in presenza di condizioni esimenti.

La relazione sulla gestione deve essere integrata con un'apposita sezione riportante:

- l'analisi motivata degli scostamenti, sia relativa alle attività della gestione sia relativa alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, rispetto al programma di previsione triennale;

- i dati concernenti i seguenti indicatori: ROS, ROE, incidenza del costo

del lavoro, incremento fatturato, incremento costi complessivi, grado di indebitamento su patrimonio della società e su fatturato, l'esistenza di contratti derivati ed il loro rispettivo mark to market.

Il conto consuntivo, infine, deve essere corredato da tabelle esplicative che contengano dettagliatamente l'andamento di ciascuna commessa, riflettendo la stessa tecnica espositiva utilizzata per la redazione del piano triennale di previsione.

La relazione del Collegio Sindacale, oltre ai contenuti relativi alle attività previste per legge, deve anche avere ad oggetto la verifica, la coerenza delle attività condotte dalla società con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione attuate e l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative.

Articolo 17

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni.

Il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 18

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.

Articolo 19

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi, e stabilendo le modalità della Liquidazione, che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.

FIRMATI: CARLO PANDOLFI -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

===

La presente copia, composta di

neutro

fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per

uso *esclusivo dell'*

Napoli, 27 MAG. 2010

